

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima**

(2002/C 331 E/21)

COM(2002) 406 def. — 2002/0182(COD)

(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno armonizzare le disposizioni del regolamento (CE) n. .../2002 con il regolamento ... recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 185.
- (2) I principi generali e i limiti che disciplinano tale diritto di accesso sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.
- (4) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. .../2002 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Agenzia europea per la sicurezza marittima, nonché una clausola di ricorso giurisdizionale al fine di garantire l'esercizio del diritto di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.
- (5) È utile chiarire le norme relative alle condizioni e procedure applicabili relative a una conferma del direttore nelle sue funzioni e armonizzare le norme concernenti tutti gli organismi comunitari per i quali è possibile una nuova nomina.
- (6) Il regolamento (CE) n. .../2002 deve essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. .../2002 è modificato come segue.

- 1) All'articolo 4, è aggiunto un nuovo paragrafo 3:

«3. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il ...

Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di ricorso, vale a dire la presentazione di una denuncia presso il mediatore o l'avvio di un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.»

- 2) All'articolo 10, il paragrafo 2 b è sostituito dal testo seguente:

«Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.»

- 3) All'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il mandato del direttore esecutivo ha durata non superiore a cinque anni. Il suo mandato può essere prorogato, su proposta della Commissione, una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni.»

- 4) L'articolo 18, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 18*

5. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di una stima delle entrate e delle spese stabilita dal direttore esecutivo, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo.

Il consiglio di amministrazione trasmette, entro il 31 marzo, lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro provvisorio, alla Commissione nonché agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell'articolo ...

Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione iscrive le stime corrispondenti nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, che essa trasmette al Consiglio e al Parlamento europeo (qui di seguito "autorità di bilancio") conformemente all'articolo 272 del trattato.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.»

- 5) All'articolo 19, i paragrafi 2, 3 e 4, sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 19

2. Il revisore interno della Commissione esercita nei riguardi dell'Agenzia le stesse funzioni che gli sono attribuite nei riguardi dei servizi della Commissione.

3. Al più tardi il 1° marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

4. Al più tardi il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti.

5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti

definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo all'esercizio chiuso, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo dell'Agenzia invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno n+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.»

- 6) L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 185 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.»